

DIREZIONE GENERALE

Prot.: 462964/RU

Roma, 16 dicembre 2020

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

**VISTA** la Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, recante norme in materia di organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio e visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n.1074, recante l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n.1293;

**VISTO** il decreto 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo, laddove prevede, nel relativo preambolo, la necessità di *“garantire all’utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio”*, nonché di delineare un regime *“compatibile con la tutela della concorrenza e della salute, a loro volta funzionali alla tutela degli interessi dei consumatori”*;

**VISTA** la Legge 8 agosto 1977 n. 556, articolo 19, secondo cui: *“Le rivendite di generi di monopolio possono effettuare un periodo di chiusura per ferie di giorni venti consecutivi, secondo le disposizioni che saranno emanate dall’ispettorato compartimentale dei monopoli competente per territorio, in modo da assicurare il servizio, sentito l’autorità comunale e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.*

*Tale periodo di chiusura, su richiesta del rivenditore interessato, potrà essere portato a trenta giorni.”*;

**CONSIDERATA** pertanto, la necessità di garantire la fruizione del servizio di vendita dei generi di monopolio da parte dell’utenza, anche nei periodi di chiusura per ferie delle rivendite;

**VALUTATA** la necessità di individuare strumenti che consentano una semplificazione procedurale dell’iter autorizzativo con riguardo ai periodi di chiusura per ferie delle rivendite, nonché una maggiore efficienza e celerità quanto a conclusione del procedimento in parola da parte degli uffici territoriali di questa Agenzia;

**RITENUTO** di dover procedere, per le ragioni di cui sopra, alla realizzazione di apposito sistema informatico che consenta all’utenza di riferimento la fruizione di strumenti operativi tesi alla riduzione degli oneri amministrativi;

**CONSIDERATO** che, in relazione al procedimento di autorizzazione delle ferie avviato dall’Ufficio dei Monopoli territorialmente competente, la Legge 8 agosto 1977 n. 556, articolo 19 richiede il necessario coinvolgimento delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nonché delle autorità comunali di riferimento;



**DIREZIONE GENERALE**

**RILEVATO** che, al riguardo, è stato siglato apposito Protocollo di Intesa con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative nonché con l'Anci, recante le nuove modalità di autorizzazione della chiusura per ferie delle rivendite di generi di monopolio;

## **IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

A decorrere dal 16 dicembre 2020, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla chiusura per ferie può essere presentata per il tramite del Portale Tabaccai disponibile sul sito istituzionale di ADM, almeno 7 giorni prima dell'inizio del periodo feriale. Il titolare della rivendita indicata in sostituzione deve manifestare il proprio assenso entro 4 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

### **ARTICOLO 2**

Il titolare della Rivendita, preventivamente munito di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), accede al portale unico dell'Agenzia [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it) ed effettua l'autenticazione alla pagina di login disponibile nella sezione Area riservata → Accesso per utenti esterni con credenziali → SPID/CNS.

### **ARTICOLO 3**

Il rivenditore di generi di monopolio, una volta acquisita, tramite il sistema operativo in questione, l'autorizzazione alla chiusura per ferie, dovrà apporre all'ingresso del locale autorizzato apposito avviso all'utenza indicante i giorni di chiusura dell'esercizio con indicazione dell'ubicazione della rivendita più vicina.



**DIREZIONE GENERALE**

#### **ARTICOLO 4**

In sede di prima applicazione è consentito l'inserimento dell'autorizzazione alla chiusura per ferie per periodi inferiori ai 20 giorni. Con successivo provvedimento saranno estese le funzionalità per l'autorizzazione alla chiusura per ferie per periodi maggiori.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna